

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5450

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, MATTARELLA, TESINI, CASATI, BUONOCORE, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHINI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CAFARELLI, CARRUS, CHIRIANO, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, D'ONOFRIO, FERRARI BRUNO, FIORI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LATTERI, LEONI, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MARTINI, MARTUSCELLI, MATULLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, PIREDDA, PORTATADINO, RADI, RIGHI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SANTORO, SANZA, SAPIENZA, SARRETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, USELLINI, VISCARDI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 12 febbraio 1991

Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Repubblica, in ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio culturale della nazione. Lo Stato conserva e gestisce il patrimonio demaniale e vigila su quello degli enti pubblici e dei privati per mezzo degli strumenti legislativi, dalla legge n. 1089 del 1939 per il patrimonio artistico e storico al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del

1963 per il patrimonio archivistico, e degli strumenti istituzionali, che sono il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli appositi assessorati delle amministrazioni regionali e comunali, le cui attuali dotazioni finanziarie ordinarie sono, per unanime consenso, largamente insufficienti.

Lo Stato ha dovuto di conseguenza far fronte alle necessità con l'investimento di

risorse sempre più ampie in interventi straordinari, affidati per l'esecuzione in gran parte a soggetti privati, che costituiscono ormai un dato fisiologico della tutela, con la legge n. 41 del 1986 (articolo 15 relativo ai cosiddetti « giacimenti culturali »), con i decreti-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, fino alle recenti leggi n. 84 e n. 431 del 1990.

Malgrado tutto ciò, la tutela continua a mostrare vistose lacune, sia per la proporzione fra risorse ed esigenze, sia perché una larga parte del patrimonio sfugge alla portata diretta dell'intervento pubblico. Lo Stato ha perciò anche fornito ai privati contributi ed incentivi fiscali (legge n. 512 del 1982) per la tutela dei beni in loro possesso, favorendo lo sviluppo delle sponsorizzazioni, delle fondazioni e di altre analoghe iniziative.

La proliferazione tumultuosa delle iniziative di ciascuno ha dato vita ad un consistente, articolato e ormai consolidato mercato di lavoro nei settori tecnico-scientifici dei beni culturali. Operatori specializzati di professionalità corrispondenti a quelle esistenti all'interno dell'amministrazione statale sono infatti ora diffusamente presenti anche all'esterno. Benché molti di essi svolgano la loro attività con rapporto di lavoro dipendente, in misura sempre più rilevante agiscono anche a titolo professionale in forma individuale o collettiva. Così, laddove appariva prevalente l'iniziativa di tutela dello Stato, si riscontra ora l'attività di una pluralità di soggetti che si avvalgono dell'opera di archeologi, storici dell'arte, archivisti e bibliotecari i quali di fatto già operano da professionisti.

La situazione creatasi presenta tuttavolta numerosi inconvenienti:

a) frammentazione delle forme, dei criteri e delle modalità esecutive di intervento;

b) disomogeneità dei comportamenti delle strutture preposte alla formazione,

nonché dei criteri di selezione e controllo degli operatori;

c) consolidamento di un precariato professionale di identità istituzionalmente indefinita, benché ormai costitutivo del quadro generale;

d) rischio di danneggiamento irreversibile dei beni in casi di esecuzione da parte di operatori incompetenti di interventi non sufficientemente controllati, o quanto meno di spreco di risorse in operazioni improvvisate scientificamente, mal impostate o condotte.

Tutto ciò reca grave pregiudizio all'interesse pubblico della tutela, che d'altra parte può e deve essere salvaguardato con strumenti nuovi, agendo cioè anche sul versante dell'offerta di lavoro e non solo su quello della committenza pubblica. In altri termini, occorre disciplinare tutte le professioni a carattere storico e tecnico-scientifico responsabili degli interventi sui beni culturali, e non solo quelle degli architetti, ingegneri, chimici, biologi e geologi. Si possono ottenere per questa via le garanzie necessarie all'interesse pubblico in materia di tutela del patrimonio culturale, fornendo nel contempo anche una garanzia di competenza degli operatori ai soggetti pubblici, soprattutto non statali, e privati che ne richiedono le prestazioni e determinando le certezze indispensabili in materia di formazione, preparazione, responsabilità e correttezza deontologica degli operatori.

A tale scopo la presente proposta di legge prevede l'istituzione di quattro albi e dei rispettivi ordini costituiti su base nazionale, dato il prevedibile numero di iscritti: degli archeologi e degli storici dell'arte, che costituirebbero un unico ordine per la stretta affinità e contiguità delle competenze; degli archivisti storico-scientifici; dei bibliotecari. Per l'accesso occorrerà superare un esame di Stato riservato a coloro che abbiano conseguito con la laurea la necessaria formazione nelle discipline umanistiche di base — occorre infatti non dimenticare che si tratta di operatori culturali e non di meri tecnici —, che siano in possesso dello speci-

fico diploma di specializzazione, percorrendo così un *curriculum* assimilabile a quello richiesto per le professioni per le quali esistono appositi distinti corsi di laurea, peraltro ancora non istituiti per quelle ora da disciplinarsi, ed abbiano svolto il previsto tirocinio.

La necessità di regolamentare per legge le professioni di cui sopra discende infine anche dalla liberalizzazione totale della circolazione delle merci prevista nell'area comunitaria dal 1993. Benché lo Stato abbia già, con la legge n. 84 del 1990, distinto i beni culturali dalle altre merci, si rende pur sempre necessario, per evitare indiscriminate esportazioni del patrimonio culturale di proprietà privata, regolamentare il comportamento degli operatori e dei periti autonomi tramite il vincolo della deontologia professionale. Ciò anche allo scopo, non meno prioritario, di tutelare sia chi opera nel mercato, sia chi vi accede, dai rischi connessi all'attività di operatori professionali non responsabilizzati.

Per quanto riguarda gli archeologi e gli storici dell'arte, non è il caso di soffermarsi sull'importanza e ampiezza del patrimonio archeologico e storico-artistico italiano, né sulla rigorosa ed esemplare tradizione di studi italiana nell'ambito della quale essi operano, siano universitari o preposti alla tutela. A questi si aggiungono tutti quegli operatori professionali che agiscono nell'ambito più ampio delle iniziative di enti pubblici e privati come liberi professionisti, periti e consulenti, impegnati nell'ampio settore creato dalla sempre crescente circolazione e valorizzazione dei beni culturali.

Per quanto riguarda in particolare gli archeologi, si ritiene necessario sottolineare, all'articolo 2, tra i vari aspetti che caratterizzano la professione, quello relativo alla conoscenza approfondita delle più moderne metodologie di scavo e di ricerca sul terreno.

Fra gli aspetti comuni alle due professioni sono l'identificazione scientifica e la valorizzazione dei beni di rispettiva competenza e la direzione di interventi di restauro e di musei, nonché le funzioni di

perito consulente e arbitro nelle rispettive materie.

Per l'accesso agli albi di archeologi e storici dell'arte si richiede (articolo 1) il tradizionale, rigoroso *curriculum* formativo: laurea di base in lettere e diploma di specializzazione nelle materie specifiche, nonché un periodo di tirocinio obbligatorio.

Tale articolato *curriculum* è la condizione indispensabile perché archeologi e storici dell'arte possano svolgere la loro complessa funzione di individuazione e valutazione del bene culturale, che richiede la capacità di un'approfondita conoscenza dei diversi aspetti e implicazioni del suo contesto storico, culturale e geografico di provenienza.

Per quanto riguarda gli archivisti, si ricorda che l'Italia conserva da sola più di un quinto della documentazione archivistica di tutto il mondo, con circa 150.000 archivi storici statali, comunali, ecclesiastici, di enti pubblici e di famiglie, in buona parte tuttora da identificare, riordinare e valorizzare adeguatamente. La maggior parte di essi, per l'esiguità delle risorse dedicate agli archivi, non è gestita da personale apposito o specializzato ed è oggetto di interventi da parte di operatori professionali di competenza e correttezza spesso non adeguate.

L'accesso alla professione dovrà quindi essere riservato ai laureati in discipline umanistiche che abbiano caratterizzato il loro *curriculum* con almeno quattro insegnamenti a carattere storico (articolo 9), essendo una solida formazione culturale di base imprescindibile da una professione che richiede la capacità di un'approfondita conoscenza e interpretazione della documentazione storica. È stato infatti sottolineato, anche nella denominazione, il carattere storico-scientifico della specializzazione dei professionisti archivistici, sancito anche dal vigente profilo professionale degli archivisti di Stato, accanto a quello di consulenti per l'organizzazione e la gestione della documentazione corrente. Alla laurea deve poi accompagnarsi il diploma di specializzazione presso le scuole di archivistica, pa-

leografia e diplomatica degli archivi di Stato. L'articolo 16 dispone l'emanazione del relativo regolamento, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che ribadisca il carattere di specializzazione *post-laurea* che esse hanno sempre avuto per la formazione d'obbligo per gli archivisti di Stato e enti pubblici, che può essere acquisita solo in scuole connesse con la documentazione archivistica storica e con il contesto storico-istituzionale specifico del rispettivo antico Stato preunitario che l'ha prodotta. Tale *curriculum* indispensabile viene quindi richiesto negli articoli 12 e 13 anche per tutti gli operatori archivistici che sono iscritti nell'albo in sede di prima applicazione.

L'esigenza dell'istituzione di un albo dei bibliotecari nasce soprattutto dalla frammentazione amministrativa del sistema delle biblioteche in Italia. Vi sono infatti le biblioteche nazionali, statali, universitarie e con particolari funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali, quelle dei dipartimenti, facoltà e istituti delle università, quelle scolastiche e dei conservatori del Ministero della pubblica istruzione, quelle degli enti locali di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché biblioteche e centri di documentazione di organi costituzionali, Ministeri, enti pubblici, fondazioni, istituti scientifici e culturali, enti ecclesiastici e aziende. Il personale di queste biblioteche, che rappresentano il patrimonio librario più importante del mondo, è disomogeneo sotto il profilo dei requisiti culturali e in molti casi non è nemmeno inquadrato in uno specifico ruolo bibliotecario.

Regolamentare la professione del bibliotecario significa assicurare omogeneità ai servizi che richiedono per il necessario coordinamento ad alto livello tecnico-

scientifico, di cui è punta avanzata il sistema bibliotecario nazionale, elevati livelli di formazione e di capacità professionale, indipendentemente dall'appartenenza amministrativa.

Molto spesso, inoltre, gli enti da cui questi servizi dipendono affidano incarichi di collaborazione o consulenza all'esterno, a singoli o a cooperative e società, e a figure nuove di professionisti della documentazione e della ricerca in linea, per i quali l'istituzione dell'albo varrebbe a garanzia degli enti e degli utenti che si avvalgono delle loro prestazioni.

Tale esigenza, più volte sollevata, è stata ultimamente affermata dalla II Conferenza nazionale dei beni librari, promossa a Bologna nel 1988 dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dal Coordinamento assessori alla cultura delle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI), che stabiliva nel documento conclusivo la necessità irrinunciabile della « presenza in ogni tipo di biblioteca di personale professionalizzato » e della riforma dei « profili e titoli validi per l'accesso e l'esercizio della professione ».

L'istituzione di un elenco speciale ad esaurimento (articolo 21) tende infine a riconoscere le funzioni finora svolte da quegli operatori bibliotecari già in servizio, ma sprovvisti della laurea richiesta per l'iscrizione nell'albo, cui talvolta è anche affidata la direzione di piccole biblioteche, mentre in futuro per tutte le funzioni di responsabilità professionale dei servizi bibliotecari dovrà essere richiesta l'abilitazione professionale al più alto livello.

Le disposizioni di prima formazione degli albi di cui ai titoli I-III e quelle ordinamentali comuni di cui al titolo IV, infine, ricalcano quanto già previsto dalle norme vigenti per gli ordini professionali.

TITOLO I
**DELLE PROFESSIONI DI ARCHEOLOGO
E DI STORICO DELL'ARTE**

Capo I — Dell'ordine degli
archeologi e degli storici del-
l'arte e dei relativi albi artt. 1-4

Capo II — Disposizioni tran-
sitorie artt. 5-8

TITOLO II
**DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA
STORICO-SCIENTIFICO**

Capo I — Dell'ordine e del-
l'albo degli archivisti storico-
scientifici artt. 9-11

Capo II — Disposizioni tran-
sitorie e regolamentari artt. 12-16

TITOLO III
**DELLA PROFESSIONE
DI BIBLIOTECARIO**

Capo I — Dell'ordine e del-
l'albo dei bibliotecari artt. 17-19

Capo II — Disposizioni tran-
sitorie artt. 20-23

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I — Delle professioni e
degli albi artt. 24-28

Capo II — Degli ordini artt. 29-36

Capo III — Della disciplina
degli iscritti artt. 37-38

Capo IV — Disposizioni fi-
nali artt. 39-43

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELLE PROFESSIONI DI ARCHEOLOGO E DI STORICO DELL'ARTE

CAPO I.

DELL'ORDINE DEGLI ARCHEOLOGI E DEGLI
STORICI DELL'ARTE E DEI RELATIVI ALBI.

ART. 1.

*(Istituzione degli albi degli archeologi
e degli storici dell'arte).*

1. Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli storici dell'arte.

2. Le professioni di archeologo e di storico dell'arte possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.

3. Gli iscritti negli albi costituiscono l'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte.

4. Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

5. Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli albi.

6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della pro-

fessione di archeologo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere;

b) diploma di perfezionamento o di specializzazione in archeologia, conseguito al termine di corso di durata almeno biennale;

c) aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno, comprendente l'applicazione della normativa di settore e sull'esecuzione delle opere pubbliche, l'estimo e la partecipazione obbligatoria ad almeno un cantiere di scavo archeologico. Le relative modalità sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere;

b) diploma di perfezionamento o specializzazione in storia dell'arte, di durata almeno biennale;

c) aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o studi professionali, un tirocinio di almeno un anno, comprendente l'applicazione della normativa di settore e sull'esecuzione delle opere pubbliche e l'estimo. Le relative modalità sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per l'ammissione all'esame di Stato si prescinde dal requisito del diploma di perfezionamento o specializzazione per coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie afferenti all'archeologia e alla storia dell'arte. Per la sola ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo la laurea in lettere può essere sostituita da quella in scienze naturali, purché i laureati abbiano sostenuto almeno quattro esami a carattere archeologico.

ART. 2.

*(Oggetto della professione
di archeologo).*

1. Formano oggetto della professione di archeologo:

a) l'individuazione, la ricognizione e il rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;

b) la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi di scavo;

c) le attività di valorizzazione dei beni archeologici, ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

d) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

e) la direzione dei musei che conservino prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;

f) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

ART. 3.

(Oggetto della professione di storico dell'arte).

1. Formano oggetto della professione di storico dell'arte:

a) l'individuazione della natura, dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili, ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad eccezione dei beni di interesse archeologico;

b) le attività di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la definizione storico-critica, la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

d) la direzione di musei, pubblici e privati, che conservino prevalentemente materiali storico-artistici o didattici ad essi attinenti;

e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a tutte le attività di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

ART. 4.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte è composto da quindici membri eletti dagli iscritti negli albi e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 5.

(Iscrizione negli albi in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 7:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o storici dell'arte delle carriere dirigenziale ed ex direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, purché siano stati immessi nei predetti ruoli,

profili professionali e funzioni in esito a concorso pubblico o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso diploma di laurea;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto continuativamente, a titolo di collaborazione o consulenza, attività scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati di riconosciuta fama nazionale o internazionale, purché in tale periodo non abbiano svolto continuativamente altre attività di lavoro dipendente o autonomo non attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

ART. 6.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1, commi 7 ed 8:

a) coloro che, sono in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9 e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprono o abbiano ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia dell'arte;

b) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonché di diploma di perfezionamento in archeologia o storia dell'arte;

c) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;

d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9, che abbiano

svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte e documentino di avere esercitato tali attività presso enti o istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline archeologiche o storico-artistiche;

f) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

ART. 7.

(Prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte).

1. La prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta degli albi ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due professori universitari ordinari in discipline archeologiche e due in discipline storico-artistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione degli albi, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 8.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione degli albi).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli albi.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a), articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione degli albi una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO II

DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA STORICO-SCIENTIFICO

CAPO I.

DELL'ORDINE E DELL'ALBO DEGLI ARCHIVISTI STORICO-SCIENTIFICI.

ART. 9.

(Istituzione dell'albo degli archivisti storico-scientifici).

1. È istituito l'albo degli archivisti storico-scientifici.

2. La professione di archivista storico-scientifico può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.

3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli archivisti storico-scientifici.

4. Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

5. Il titolo di archivista storico-scientifico spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.

6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archivista storico-scientifico, che comprende due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche, paleografico-diplomatistiche, storico-giuridiche e latino, è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di archivista storico-scientifico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere, filosofia, storia, giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche, purché abbiano superato gli esami di almeno quattro insegnamenti a carattere storico-politico, storico-giuridico, storico-economico, riguardanti o comprendenti la storia d'Italia dal medioevo in poi;

b) diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato;

c) aver svolto, a titolo di tirocinio continuativamente per almeno un anno attività di cui all'articolo 10, lettere a) e b).

ART. 10.

(Oggetto della professione di archivista storico-scientifico).

1. Formano oggetto della professione di archivista storico-scientifico:

a) l'individuazione della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di ar-

chivi, raccolte di documenti e singoli documenti;

b) la determinazione e l'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti sulla base delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche nonché dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di ricerca;

c) la progettazione e la direzione di interventi di ricognizione, riordinamento, conservazione, restauro e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di consultazione, nonché il collaudo della loro esecuzione;

d) l'elaborazione dei piani di selezione dei documenti d'archivio aventi valore permanente, nonché la descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti;

e) la progettazione e la consulenza per l'istituzione e la gestione dei servizi archivistici nonché per le procedure di organizzazione della documentazione relativa agli archivi in via di formazione;

f) la direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione, la conservazione, la valorizzazione, nonché la tutela degli archivi;

g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

ART. 11.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici è composto da nove membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E REGOLAMENTARI.

ART. 12.

*(Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione).*

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26 lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 14:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza, che insegnino o abbiano insegnato archivistica ovvero che insegnino o abbiano insegnato diplomatica e abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica;

b) al personale dirigenziale e al personale proveniente dai ruoli della *ex* carriera direttiva e dai corrispondenti profili professionali degli archivisti di Stato in servizio e in quiescenza, purché immesso nei predetti ruoli e profili professionali in esito a concorso o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) ai dipendenti della pubblica amministrazione e di enti pubblici, nonché di enti privati possessori di archivi di interesse storico, ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali o direttive tecnico-scientifiche di archivista, sia stato richiesto per l'accesso il diploma di laurea e che siano in possesso di diploma in materie archivistiche, paleografiche e diplomatiche conseguito al termine di corso almeno biennale;

d) ai laureati che siano in possesso del diploma nelle materie di cui alla lettera *c)* e che per almeno quattro anni abbiano svolto autonomamente e continuativamente, a titolo di collaborazione o di consulenza con contratto o incarico personale, attività di cui all'articolo 10

per enti pubblici e privati, previo parere delle competenti sovrintendenze archivistiche;

e) ai dipendenti statali in possesso di diploma di laurea e del diploma nelle materie di cui alla lettera c) i quali abbiano svolto per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge funzioni proprie di uno dei profili professionali di archivista di Stato di cui alla lettera b).

ART. 13.

(Ammissione all'esame di Stato).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano:

a) ricercatori universitari di ruolo o dottori di ricerca nelle discipline di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12;

b) laureati in possesso del diploma nelle materie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, purché iscritti al relativo corso alla predetta data.

ART. 14.

(Prima formazione dell'albo professionale degli archivisti storico-scientifici).

1. La prima formazione dell'albo professionale degli archivisti storico-scientifici è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale degli archivi di Stato del Ministero per i beni culturali e ambientali e da due professori universitari nelle discipline archivistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 15.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 14 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo, una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 16.

(Disposizioni regolamentari).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c) e sono indicati gli archivi di Stato presso i quali esso potrà essere effettuato.

2. Il regolamento di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve prevedere in particolare:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle scuole che rilasciano il diploma di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b);

b) le modalità di determinazione del numero degli ammessi ai corsi;

c) i requisiti per sostenere l'esame di ammissione, tra i quali è indispensabile il possesso di diploma di laurea e di una approfondita conoscenza della lingua latina;

d) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione;

e) la obbligatorietà della frequenza dei corsi, la cui durata non può essere inferiore ai due anni, le discipline di insegnamento fondamentali, che devono essere almeno 10, e lo svolgimento di esercitazioni pratiche;

f) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione al secondo anno di corso e dell'esame finale, che deve comprendere la discussione di un lavoro archivistico originale;

g) le modalità di gestione scientifica delle scuole, che devono basarsi su criteri collegiali;

h) le modalità di conferimento degli incarichi didattici nelle scuole da parte di una commissione nazionale, che devono comprendere la valutazione dei titoli scientifici e professionali;

i) il trattamento giuridico ed economico dei docenti e degli incaricati delle esercitazioni di cui alla lettera e).

TITOLO III DELLA PROFESSIONE DI BIBLIOTECARIO

CAPO I

DELL'ORDINE E DELL'ALBO DEI BIBLIOTECARI.

ART. 17.

(Istituzione dell'albo dei bibliotecari).

1. È istituito l'albo dei bibliotecari.
2. La professione di bibliotecario può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine dei bibliotecari.
4. I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.

6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di bibliotecario è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine dei bibliotecari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico e librario, area della bibliotecnica o area della documentazione ovvero abbiano conseguito la laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e abbiano superato gli esami di almeno cinque, di cui almeno due tra quelli contrassegnati da asterisco, degli insegnamenti indicati nella annessa tabella A.

8. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea e il diploma presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari o presso apposite scuole di specializzazione.

ART. 18.

(Oggetto della professione di bibliotecario).

1. Formano oggetto della professione di bibliotecario:

a) l'individuazione della natura e l'identificazione di beni e raccolte librerie e documentarie su qualsiasi supporto;

b) l'accertamento dello stato di conservazione del materiale librario e documentario e la progettazione e la scelta degli interventi da effettuare sul medesimo, l'elaborazione e la scelta delle metodologie di restauro, nonché il collaudo dei lavori eseguiti;

c) la pianificazione dell'incremento delle raccolte librerie e documentarie;

d) l'organizzazione delle raccolte librerie e documentarie mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle

diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, sia esso consistente in riproduzioni fotografiche o registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;

e) l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere precedenti, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei documenti;

f) l'organizzazione, la direzione e la gestione di:

1) biblioteche od altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate;

2) servizi bibliotecari e documentari e centri di documentazione, sia pubblici sia privati;

3) centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalografici;

g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

ART. 19.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto da quindici membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 20.

*(Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione).*

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, lettere a), b), c) ed e), è consentita su

domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22:

a) ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline bibliotecomiche e bibliografiche nelle università o in strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica, nonché ai ricercatori e assistenti universitari in discipline bibliotecomiche e bibliografiche;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario, per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di laurea;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente attività di cui all'articolo 18 come dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;

d) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o consulenza attività di cui all'articolo 18 per enti o istituzioni pubbliche e private.

ART. 21.

(Elenco speciale).

1. È istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:

a) attività di catalogazione, indicizzazione e classificazione di materiale librario e documentario e di riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;

b) servizi di consultazione, di prestito, di informazioni bibliografiche e di realizzazione di programmi di istruzione degli utenti;

c) le procedure necessarie all'acquisizione del materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.

2. L'elenco speciale è tenuto a cura del consiglio dell'ordine dei bibliotecari.

3. Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti presso le strutture di cui all'articolo 18, lettera f).

4. La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22.

5. Gli iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle votazioni per l'elezione del consiglio dell'ordine dei bibliotecari.

ART. 22.

(Prima formazione dell'albo dei bibliotecari e formazione dell'elenco speciale).

1. La prima formazione dell'albo dei bibliotecari è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni, nonché alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 21, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale o equiparato di biblioteche pubbliche statali o di altre pubbliche amministrazioni e da due professori universitari nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi

ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio dell'ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 23.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e di formazione dell'elenco speciale).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 22 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla pubblicazione rispettivamente dell'albo e dell'elenco speciale.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I DELLE PROFESSIONI E DEGLI ALBI

RT. 24.

(Perizie e incarichi).

1. L'autorità giudiziaria conferisce le consulenze e le perizie sulle materie og-

getto delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico-scientifico e bibliotecario agli iscritti negli albi delle predette professioni.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, per la designazione il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ».

3. Le pubbliche amministrazioni, nei casi eccezionali in cui affidino ad estranei incarichi di cui al comma 1, debbono avvalersi delle prestazioni di iscritti negli albi.

4. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, dovranno attribuire le funzioni che formano oggetto delle professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni culturali private per la gestione dei beni culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

ART. 25.

(Modalità di iscrizione negli albi).

1. Per l'iscrizione negli albi l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa per le iscrizioni negli albi professionali prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Il richiedente deve dichiarare se sia pubblico impiegato e deve in tal caso provare se gli è consentito l'esercizio della libera professione; ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con relativa motivazione.

ART. 26.

(Condizioni per l'iscrizione negli albi).

1. Per essere iscritti negli albi è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato.

ART. 27.

(Iscrizione).

1. I consigli degli ordini esaminano le domande entro sei mesi dalla data del loro ricevimento, provvedendo con decisione motivata, su relazione di un membro e redigendo apposito verbale.

2. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

ART. 28.

(Cancellazione dagli albi).

1. I consigli degli ordini, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronunciano la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuta a mancare una delle condizioni per la iscrizione nell'albo.

CAPO II

DEGLI ORDINI

ART. 29.

(Elezione dei consigli degli ordini).

1. Le elezioni dei consigli degli ordini si effettuano nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica; la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio medesimo.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio o presso altri seggi istituiti nelle sedi prescelte dal consiglio.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto.

6. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.

7. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

8. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

9. La votazione si svolge pubblicamente.

ART. 30.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario nomina tra gli iscritti negli albi un presidente, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, nonché i rispettivi supplenti, per ciascuno dei seggi istituiti.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti del seggio elettorale.

ART. 31.

(Votazione).

1. Il modello delle schede per la votazione è predeterminato dal consiglio dell'ordine; le schede, recanti il timbro del consiglio, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori immediatamente prima dell'inizio delle votazioni.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà, arrotondata per eccesso, di quelli da eleggere.

ART. 32.

(Scrutinio).

1. Qualora siano stati istituiti più seggi, i presidenti dei medesimi trasmettono le urne sigillate al presidente del seggio elettorale istituito presso la sede del consiglio dell'ordine, che procede allo scrutinio.

2. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti e qualora, per qualsiasi causa, qualcuno degli eletti venga a mancare, è sostituito dal primo dei non eletti secondo l'ordine del numero di voti riportato.

ART. 33.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica al presidente del consiglio dell'ordine i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio dell'ordine.

ART. 34.

(Consigli degli ordini).

1. Il consiglio di ciascun ordine elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del rispettivo ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme, ovvero dal consiglio dell'ordine medesimo; egli rilascia inoltre i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

3. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il consiglio di ciascun ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta degli albi e la loro revisione almeno ogni due anni;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad approvazione per *referendum* agli stessi;

i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

l) dà parere su disegni e proposte di legge e sui regolamenti riguardanti la professione del rispettivo ordine e sulla loro interpretazione.

ART. 35.

(Riunioni dei consigli degli ordini).

1. Il consiglio di ciascun ordine si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 36.

*(Comunicazioni delle decisioni
dei consigli degli ordini).*

1. Le decisioni dei consigli degli ordini sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

CAPO III.

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 37.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione e che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio del rispettivo ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la so-

spensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto nel caso di cui al comma 3, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 39.

6. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

ART. 38.

(Procedimento disciplinare).

1. I consigli degli ordini iniziano il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

1. Le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizioni e cancellazioni dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno residenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla proclamazione degli eletti, con ricorso al tribunale competente per territorio.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 40.

(Scioglimento dei consigli degli ordini).

1. Qualora il consiglio di un'ordine non sia in grado di funzionare e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel non adempierli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio di un ordine le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento la convocazione per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio di un ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni; egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo.

ART. 41.

*(Vigilanza del Ministro
di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli ordini istituiti con la presente legge.

ART. 42.

(Prima elezione dei consigli degli ordini).

1. Ciascuna commissione di cui agli articoli 7, 14 e 22, entro i novanta giorni successivi al deposito dei rispettivi albi, deve indire le prime elezioni del rispettivo consiglio dell'ordine.

2. La commissione convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno 15 giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione.

3. Il presidente della commissione svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli iscritti nell'albo un vicepresidente, due scrutatori e un segretario.

4. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

5. I consigli degli ordini sono convocati per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 22 e 23, della presente legge si provvede a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ed agli oneri derivanti dall'articolo 16 si provvede a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

TABELLA A.
(Articolo 17).

Automazione
Automi e linguaggi formali
* Bibliografia
* Bibliografia e biblioteconomia
* Biblioteconomia
* Biblioteconomia e bibliografia
Codicologia
Elaborazione automatica dei dati
Elaborazione automatica delle informazioni
Elaborazioni dell'informatica non numerica
Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari
Macchine per l'elaborazione dell'informazione
Metodi per il trattamento dell'informazione
Paleografia e diplomatica
Paleografia greca
Paleografia greca e latina
Paleografia latina
Paleografia latina e diplomatica
Paleografia musicale
Papirologia
Papirologia ercolanese
Papirologia giuridica
Programmazione dei calcolatori elettronici
Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi
Sociologia della comunicazione
Sociologia delle comunicazioni
Sociologia delle comunicazioni di massa
Statistica e teoria dell'informazione
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
Storia della decorazione del manoscritto
Storia della miniatura e delle arti minori
Storia della miniatura e del manoscritto
Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa